ItaliaOggi

Data 27-02-2008
Pagina 30
Foglio 1

PRIVACY/ Le regole del garante

Immobili all'asta, debitori tutelati

DI ANTONIO CICCIA

Non si diffonde in rete il nome dei debitori la cui casa viene venduta all'asta. E neppure il nome di eventuali confinanti.

Il garante della privacy interviene ancora una volta a ritoccare la normativa sulle vendite giudiziarie imponendo paletti nella pubblicazione su internet.

Il provvedimento (del 7 febbraio 2008, in *G.U.* n. 47 del 25/2/2008) riguarda proprio la pubblicazione in appositi siti internet degli atti attraverso cui viene data notizia delle vendite giudiziarie e segue la recente riforma dell'articolo 490 del codice di procedura civile.

A seguito della novella del 2005 (dl 35/2005) a partire dal 1° marzo del 2006, in caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiore a 25 mila euro, e di beni immobili, l'avviso dell'esecuzione, unitamente a copia dell'ordinanza del giudice e della perizia sul valore, oltre che pubblicato all'albo dell'ufficio giudiziario, deve essere altresì inserito in appositi siti internet almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto. I criteri per l'abilitazione dei siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di vendita sono stati individuati con il dm giustizia 31 ottobre 2006 (*G.U.* 22 dicembre 2006, n. 297).

Il problema affrontato dal garante riguarda la pubblicazione sui siti del nominativo del debitore o di terzi (per esempio confinanti) nelle ordinanze e nelle perizie. In effetti l'art. 490 cpc si è preoccupato nel terzo comma di negare la pubblicazione del nome del debitore sugli avvisi inseriti sui quotidiani di informazione, eventualmente con la forma della comunicazione commerciale. Allora il sistema è asimmetrico. Sulle pubblicazioni cartacee è prevista la tutela della riservatezza del debitore, mentre in rete la riservatezza non appare protetta. Tra l'altro il carattere ubiquitario di internet comporta una potenzialità diffusiva della notizia infinitamente più ampia della carta stampata e quindi un rischio ben maggiore per la propalazione dei dati personali. Da qui l'intervento prescrittivo del provvedimento del garante per riequilibrare la situazione, con l'estensione anche alla rete internet dei correttivi (già previsti per forme di comunicazione meno invasivi).

L'Authority ha indicato agli uffici giudiziari e ai professionisti delegati alle operazioni di vendita (notai, avvocati, commercialisti) la necessità di non riportare, oltre che nell'avviso di vendita, nelle copie pubblicate delle ordinanze e delle relazioni di stima l'indicazione delle generalità del debitore e di ogni altro dato personale idoneo a rivelare l'identità di quest'ultimo e di eventuali soggetti terzi non previsto dalla legge e comunque eccedente e non pertinente rispetto alle procedure di vendita in corso.

Il concetto è chiaro: l'informazione diffusa non deve contenere altro che l'indicazione del bene, delle caratteristiche dello stesso e non deve dare indicazione dirette o indirette per la identificazione del soggetto espropriato o di terzi che non c'entrano niente con la procedura.

È evidente, peraltro, che non si può garantire in assoluto il precetto stabilito dal garante, anche perché, per lo meno con riferimento a piccole comunità locali, la mera descrizione dell'immobile è circostanza da cui può desumersi l'identità del debitore. Tuttavia la limitazione dell'indicazione del nominativo e dei nominativi dei proprietari di immobili confinanti argina la possibilità di una diffusione immotivata del nome delle persone.

Peraltro la garanzia di trasparenza della procedura non viene meno, perché, avvisa il garante, resta fermo che le generalità del debitore e ogni altra ulteriore informazione potranno essere richieste e ottenute presso la cancelleria del tribunale da chiunque vi abbia interesse (articolo 570 cpc).

La pubblicità delle aste

Art. 490 cpc	Diffusione dati	Prescrizioni privacy
Prescrizione generale	Affissione dell'avviso di vendita nell'albo dell'ufficio giudiziario	
Beni mobili registrati di valore superiore a 25.000 euro e immobili	Inserimento dell'avviso in appositi siti internet, unitamente a copia dell'ordinanza del giudice e della perizia	Niente identificazione del debitore o di terzi nell'avviso di vendita, nelle copie delle ordinanze e delle perizie
Carta stampata	Inserimento dell'avviso, eventualmente con le forme della pubblicità, sui quotidiani, giornali di informazione locale, multisettimanali o settimanali	Nell'avviso è omessa l'indicazione del debitore

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.